



Bruxelles, 19 giugno 2015  
(OR. en)

---

---

Fascicoli interistituzionali:  
2013/0088 (COD)  
2013/0089 (COD)

---

---

9957/15  
ADD 1

PI 40  
CODEC 885

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9547/15 ADD 1
n. doc. Comm.:	8065/13 CODEC 710 8066/13 PI 52 CODEC 711
Oggetto:	Revisione del sistema del marchio europeo Proposta di <b>regolamento</b> del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) - Adozione dell'accordo politico in vista di un rapido accordo in seconda lettura con il Parlamento europeo

---

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso finale sulla proposta di regolamento summenzionata.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, codificato nel 2009 con il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione europea in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri ai sensi dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

- (2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione "marchio comunitario" con l'espressione "marchio dell'Unione europea". Al fine di rispecchiare meglio le attività effettivamente realizzate dall'Agenzia, la denominazione "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)" dovrebbe essere sostituito con "Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale" (di seguito "l'Ufficio").
- (3) A seguito della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni.
- (4) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE.
- (5) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valide ed efficaci alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.
- (6) I marchi nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione, mentre niente si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio dell'Unione europea o mediante entrambi.

- (7) La valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa, hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale", del 24 maggio 2011, la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di internet.
- (8) Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio dell'Unione europea, occorre armonizzare ulteriormente la normativa e le pratiche nazionali in materia di marchio e allinearle al sistema del marchio dell'Unione nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi in tutta l'Unione.
- (9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio dell'Unione europea. Il segno deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
- (10) Le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 non offrono alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare la piena uniformità con la normativa dell'Unione e nazionale in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti normativi dell'Unione, occorre estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.

- (11) Soppresso
- (12) Soppresso
- (13) Al fine di mantenere una solida protezione dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione e nazionale, è necessario chiarire che tali diritti consentono di fare opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea posteriore, indipendentemente dal fatto che costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio.
- (14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio dell'Unione europea non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea. Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994.
- (15) Soppresso
- (16) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta il nome e i suoi prodotti e servizi. Occorre pertanto che sia considerato contraffazione del marchio dell'Unione europea anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.

- (17) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio dell'Unione europea abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
- (18) Soppresso.
- (19) Soppresso.
- (19 bis) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, e conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio dell'Unione europea abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre in ambito commerciale nell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio dell'Unione europea registrato in relazione a detti prodotti.
- (19 ter) A tal fine, dovrebbe essere consentito impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione europea. Nell'effettuare i controlli, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.

(19 quater) Al fine di conciliare l'esigenza di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di marchio con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, la titolarità del marchio dell'Unione europea dovrebbe cessare qualora, durante il successivo procedimento avviato dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea competente a deliberare nel merito relativamente all'eventuale violazione del marchio dell'Unione europea, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di provare che il titolare del marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

(19 quinquies) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.

(19 sexies) Si dovrebbero adottare misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (DCI) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti di marchio dell'Unione europea. Di conseguenza, il titolare di un marchio dell'Unione europea non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti nell'Unione, che non vi siano immessi in libera pratica, sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il marchio.

(20) Al fine di consentire ai titolari di marchi dell'Unione europea di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l'apposizione.

- (21) Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio dell'Unione europea non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi dell'Unione europea in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa solo l'uso del nome di persona di un terzo. Occorre che esso consenta anche, in generale, l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi. È necessario, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio dell'Unione europea per designare o menzionare i prodotti o servizi come i prodotti o servizi del titolare. L'uso da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio dell'Unione europea o con il suo consenso nell'Unione europea andrebbe considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. L'uso da parte di terzi per fini di espressione artistica andrebbe considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere applicate in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.
- (22) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza violare il principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio dell'Unione europea non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio posteriore quando quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio posteriore.



- (23) Per ragioni di equità e di certezza del diritto occorre che l'uso del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato sia sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio sia anche registrato nella forma in cui è usato.
- (24) Il regolamento (CE) n. 207/2009 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione del regolamento. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 207/2009. Di conseguenza, si rende inoltre necessario integrare nel testo del regolamento (CE) n. 207/2009 alcune norme attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nel regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e nel regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- (25) Nella misura in cui le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 devono essere allineate all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (26) Soppresso.
- (27) In considerazione del numero estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio dell'Unione europea presentate presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri ("uffici degli Stati membri"), occorre prevedere che la domanda di marchio dell'Unione europea venga presentata unicamente presso l'Ufficio.

- (28) La protezione garantita dal marchio dell'Unione europea è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. Occorre che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Occorre dare ai titolari di marchi dell'Unione europea che, in ragione della prassi precedentemente seguita dall'Ufficio, sono registrati per il titolo completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di adeguare le specifiche dei loro prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (29) Soppresso.
- (30) È appropriato semplificare il regime in materia di ricerca, sia nel quadro del sistema del marchio dell'Unione europea che dei sistemi nazionali evitando inutili ritardi nella registrazione di un marchio dell'Unione europea e renderlo più flessibile in termini di esigenze e preferenze dell'utente rendendo inoltre facoltativa la ricerca dei marchi dell'Unione europea. Il regime facoltativo in materia di ricerca sia nel quadro del sistema del marchio dell'Unione europea che dei sistemi nazionali dovrebbe essere integrato da motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nel quadro della cooperazione tra l' Ufficio e gli uffici degli Stati membri.

- (31) Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio dell'Unione europea da parte dell'Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e quelle relativa alla modifica della domanda.
- (32) Soppresso.
- (33) Al fine di assicurare che un marchio dell'Unione europea possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per precisare le procedure di decadenza e di nullità.
- (34) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il contenuto formale della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.
- (35) Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi collettivi dell'Unione europea e per correggere l'attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio dell'Unione europea, è necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi di certificazione dell'Unione europea, in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere agli aderenti al sistema di certificazione di usare il marchio come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.
- (36) Soppresso.

- (37) L'esperienza acquisita nell'applicazione del vigente sistema del marchio dell'Unione europea ha consentito di evidenziare le possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura. Di conseguenza, occorre adottare talune misure per semplificare e accelerare, se opportuno, le procedure e per rafforzare, se necessario, la certezza e la prevedibilità del diritto.
- (38) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio dell'Unione europea, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia procedimento orale e di istruttoria, le modalità di notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Ufficio.
- (39) Per motivi di certezza del diritto e per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno definire in modo chiaro tutte le funzioni dell'Ufficio, comprese quelle non connesse alla gestione del sistema del marchio dell'Unione europea.
- (40) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici degli Stati membri, che definisca gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Ufficio di coordinare progetti comuni che rivestano interesse per l'Unione e gli Stati membri e di finanziare tali progetti fino ad un importo massimo. Occorre che queste attività di cooperazione siano benefiche per le imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione europea prescritto dal presente regolamento, occorre che i progetti, in particolare le banche dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea.

- (41) Nella misura idonea, occorre adeguare alcuni principi in materia di governance dell'Ufficio all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.
- (42) Per accrescere la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario aggiornare alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio.
- (42 bis) È auspicabile facilitare una risoluzione delle controversie amichevole, rapida ed efficiente affidando all'Ufficio l'istituzione di un centro di mediazione dei cui servizi possa avvalersi qualsiasi persona al fine di raggiungere un'amichevole risoluzione delle controversie relative ai marchi e ai disegni dell'Unione europea, di comune accordo.
- (42 ter) L'istituzione del sistema del marchio dell'Unione europea ha comportato un aumento degli oneri finanziari per gli uffici centrali della proprietà industriale ed altre autorità degli Stati membri. I costi supplementari sono dovuti al trattamento di un maggior numero di procedure di opposizione e di nullità relative ai marchi dell'Unione europea o avviate dai titolari di detti marchi, alle attività di sensibilizzazione riguardo al sistema del marchio dell'Unione europea nonché alle attività dirette ad assicurare la tutela dei marchi dell'Unione europea. È pertanto opportuno garantire che l'Ufficio compensi parti dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare l'armonioso funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea. Il pagamento di tale compensazione dovrebbe essere soggetto alla presentazione, da parte degli Stati membri, di dati statistici appropriati. La compensazione dei costi non dovrebbe avere entità tale da provocare un disavanzo di bilancio per l'Ufficio.
- (43) Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, occorre evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi. Occorre che questa regola non pregiudichi la capacità dell'Ufficio di detenere una riserva finanziaria, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. Tale riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per garantire la continuità delle funzioni dell'Ufficio quali definite nel presente regolamento.

(43 bis) Data l'importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all'Ufficio ai fini del funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea nonché la complementarità di quest'ultimo ai sistemi del marchio nazionali, si ritiene necessario stabilire gli importi di dette tasse direttamente nel regolamento (CE) n. 207/2009, sotto forma di allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare che:

a) le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio,

b) vi sia coesistenza e complementarità tra il sistema del marchio dell'Unione europea e i sistemi nazionali, tenendo conto anche delle dimensioni del mercato coperto dal marchio dell'Unione Europea nonché delle esigenze delle piccole e medie imprese, e

c) i diritti dei titolari di un marchio dell'Unione europea siano efficacemente tutelati negli Stati membri.

(44) Soppresso.

(45) Per garantire l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso.

(46) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali nel pieno rispetto delle norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, e la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia.

(46 0bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a dettagli riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal presente regolamento nonché per quanto riguarda gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute, a dettagli riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio, alle modalità per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali, a disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti, agli esatti tipi di decisioni adottate da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento, a dettagli dell'obbligo di notifica ai sensi del protocollo di Madrid e a requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale successivamente alla registrazione internazionale. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(46 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013.

(47) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 207/2009.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 207/2009 è così modificato:

- 1) Nel titolo le parole "marchio comunitario" sono sostituite dalle parole "marchio dell'Unione europea";

- 2) In tutto il regolamento le parole "marchio comunitario" sono sostituite dalle parole "marchio dell'Unione europea" con le necessarie modifiche grammaticali;
- 3) In tutto il regolamento le parole "tribunale dei marchi comunitari" sono sostituite dalle parole "tribunale dei marchi dell'Unione europea" con le necessarie modifiche grammaticali;
- 4) In tutto il regolamento le parole "marchio comunitario collettivo" sono sostituite dalle parole "marchio collettivo dell'Unione europea" con le necessarie modifiche grammaticali;
- 5) In tutto il regolamento, tranne che nei casi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), le parole "Comunità", "Comunità europea" e "Comunità europee" sono sostituite dalla parola "Unione" con le necessarie modifiche grammaticali.
- 6) Soppresso
- 7) in tutto il regolamento la parola "presidente" è sostituita dalla parola "direttore esecutivo" con le necessarie modifiche grammaticali;
- 8) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:  
"Articolo 2  
Ufficio  
  1. È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, di seguito denominato "l'Ufficio".
  2. Ogni riferimento nella normativa dell'Unione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) è letto come riferito all'Ufficio.";



9) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio dell'Unione europea

Possono costituire marchi dell'Unione europea tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;

b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea (di seguito "il registro") in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al titolare.";

10) All'articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) le lettere e), j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

"e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii) dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;

j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa nazionale o dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

k bis) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;"

a bis) è aggiunta la seguente lettera l):

l) i marchi che contengono o riproducono negli elementi essenziali una denominazione varietale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti relativi ai ritrovati vegetali e che, rispetto a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.";

b) Soppresso.

11) L'articolo 8 è così modificato:

a) Soppresso.

b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

4 bis. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dalla pertinente legislazione ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica protetta, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla normativa dell'Unione o di uno Stato membro, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;

ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce a tale persona il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.";

12) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Diritti conferiti dal marchio dell'Unione europea

1. La registrazione del marchio dell'Unione europea conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea, il titolare del marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:

- a) il segno è identico al marchio dell'Unione europea ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è stato registrato;
- b) il segno è identico o simile al marchio dell'Unione europea ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
- c) il segno è identico o simile al marchio dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio dell'Unione europea è stato registrato, se il marchio dell'Unione europea gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio dell'Unione europea o reca pregiudizio agli stessi.

3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:

- a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

- d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
- e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
- f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

#### 4. Soppresso

5. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea, il titolare del marchio dell'Unione europea ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio dell'Unione europea registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio dell'Unione europea ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio dell'Unione europea, avviato conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

13) Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter:

"Articolo 9 bis

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi

Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che l'uso in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare le seguenti azioni qualora siano svolte in ambito commerciale:

- a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio dell'Unione Europea sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Articolo 9 ter

Data di opponibilità del diritto ai terzi

1. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione Europea è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio dell'Unione Europea che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di detto marchio.

3. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.";

14) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Limitazione degli effetti del marchio dell'Unione europea

1. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione Europea non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

- a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;
- b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio dell'Unione europea per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio dell'Unione europea, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

15) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione europea non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.";

16) È inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 57, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva [xxx].

3. Quando il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio dell'Unione europea anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione.;"

17) All'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato;
- b) l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.";



18) All'articolo 16, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio dell'Unione europea in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:";

19) L'articolo 17 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è soppresso.
- b) Sono inseriti i seguenti paragrafi da 5 bis a 5 septies:

"5 bis. Una domanda di registrazione del trasferimento contiene informazioni atte ad identificare il marchio dell'Unione europea, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare.

5 ter. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica:

- a) il contenuto dettagliato della domanda di registrazione di un trasferimento;
- b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa;
- c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

5 quater. L'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dai paragrafi 1, 2 e 3 o dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 ter. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

5 quinquies. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio.

5 sexies. I paragrafi da 5 bis a 5 quinquies si applicano anche alle domande di marchio dell'Unione europea.

5 septies. Nel caso di trasferimento parziale, la domanda di registrazione di un trasferimento presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa.

20) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

1. Se un marchio dell'Unione europea viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio dell'Unione europea a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.

2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 ai seguenti soggetti:

- a) l'Ufficio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;
- b) il tribunale dei marchi dell'Unione europea, di cui all'articolo 95, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1."

21) L'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti."

22) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti."

23) All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti."

23 bis) È inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1. L'articolo 17, paragrafi 5 bis e 5 ter e le norme adottate in forza dello stesso, e l'articolo 17, paragrafo 5 quinquies, si applicano mutatis mutandis alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, alle seguenti condizioni:

- a) il requisito relativo all'identificazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento non si applica alla domanda di registrazione di un diritto reale, di esecuzione forzata o di una procedura di insolvenza;
- b) il requisito relativo ai documenti comprovanti il trasferimento non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare di un marchio dell'Unione europea.

2. La domanda di registrazione di diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

3. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

- a) licenza esclusiva;
- b) sublicenza quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;
- c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;
- d) licenza limitata a una parte dell'Unione europea;
- e) licenza temporanea.

Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme indicate alle lettere c), d) ed e), la domanda di registrazione di una licenza indica i prodotti o i servizi, la parte dell'Unione europea ed il periodo di tempo per i quali la licenza viene concessa.

4. L'Ufficio informa il richiedente della irregolarità nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 19 a 22, nonché dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo o da altre regole adottate ai sensi del presente regolamento. Se le irregolarità constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.

5. I paragrafi 1 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di marchio dell'Unione europea.

24) Soppresso

24 bis) È inserito il seguente articolo 24 bis:

"Articolo 24 bis

Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

1. La registrazione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, viene cancellata o modificata su richiesta di una delle persone interessate.
2. La domanda contiene il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea in questione e indicazioni del diritto di cui viene chiesta la cancellazione o la modifica.
3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.
4. La domanda è corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.
5. Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 5.

25) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Deposito della domanda

1. La domanda di marchio dell'Unione europea è depositata presso l'Ufficio.

2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.

26) L'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) una rappresentazione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).";

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La domanda di marchio dell'Unione europea comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi ed eventualmente di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca.

3. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio dell'Unione europea soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.";

4. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica il contenuto dettagliato della domanda. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

27) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Data di deposito

La data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito della summenzionata documentazione. "

28) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito "la classificazione di Nizza").

2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.



3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione.
4. L'Ufficio respinge la domanda contenente indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, raggruppa i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e indica i gruppi nell'ordine delle classi.
7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.
8. I titolari di marchi dell'Unione europea di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. Questa possibilità lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.

I marchi dell'Unione europea per i quali la dichiarazione non viene presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe."

8 bis. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi qualora e nella misura in cui:

- a) l'uso del marchio per tali prodotti o servizi sia iniziato prima che il registro fosse modificato, e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio dell'Unione europea il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

- a) il marchio successivo fosse in uso o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato, e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.

29) L'articolo 29 è così modificato:

- a) al paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:

"Se necessario, il direttore esecutivo dell'Ufficio chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.";

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Il paragrafo 5 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

7. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.;"

30) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Rivendicazione di priorità

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio dell'Unione europea, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro 3 mesi dalla data di deposito.

1 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

2. Il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 1 bis, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti."

31) L'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio dell'Unione europea. ";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il richiedente che desidera far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta, entro tre mesi dalla data di deposito, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.";

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare il tipo e i dettagli delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi del paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

- 32) L'articolo 34 è così modificato:

- a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"1 bis La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio dell'Unione europea o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data di deposito. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentato all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza. ";

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La preesistenza rivendicata per il marchio dell'Unione europea cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza prenda effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea.";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 bis. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

6. Il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione della preesistenza tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 5, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti."

32 bis) All'articolo 35, sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

"3. Le rivendicazioni della preesistenza presentate in virtù del paragrafo 1 includono il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea, il nome e l'indirizzo del titolare, lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa registrazione, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali viene rivendicata la preesistenza, e i documenti giustificativi previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5.

4. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio dell'Unione europea, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la rivendicazione della preesistenza. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 6."

33) Soppresso

34) L'articolo 36 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se la domanda di marchio dell'Unione europea soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 3.";

b) nel paragrafo 2 i termini "entro i termini prescritti" sono sostituiti da "entro due mesi dal ricevimento della notifica".

b bis) al paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:

"In mancanza di altri criteri, per determinare le classi cui si riferisce l'importo versato l'Ufficio considera le classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse non sono state pagate o non sono state interamente pagate."

c) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. Se la mancata conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguarda soltanto alcuni dei prodotti o servizi, la domanda è respinta dall'Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi." ;

35) L'articolo 37 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3) La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte."

36) L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"1. Su istanza del richiedente del marchio dell'Unione europea al momento del deposito della domanda, l'Ufficio redige una relazione di ricerca dell'Unione europea nella quale indica i marchi dell'Unione europea anteriori e le domande anteriori di marchio dell'Unione europea scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio richiesto.

2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea il richiedente domanda che gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri procedano a un rapporto di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio trasmette senza indugio una copia della domanda di marchio dell'Unione europea all'ufficio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio dell'Unione europea, una ricerca nel proprio registro dei marchi.



3. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio in base ad accordi internazionali che hanno effetto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, da esso scoperti, che ai sensi dell'articolo 8 possano essere invocati contro la registrazione del marchio dell'Unione europea richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere.
4. L'Ufficio, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 124, di seguito denominato "consiglio di amministrazione", stabilisce i contenuti e le modalità delle relazioni.
5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata ai sensi del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli servizi centrali per la proprietà industriale un importo identico. Quest'ultimo è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione presa con la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. L'Ufficio trasmette al richiedente del marchio dell'Unione europea la relazione di ricerca dell'Unione europea richiesta nonché quelle nazionali, se richieste, pervenute.
7. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi dell'Unione europea anteriori o di tutte le domande di marchio dell'Unione europea citati nella relazione di ricerca dell'Unione europea. Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia chiesto o no di ricevere la relazione di ricerca dell'Unione europea, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

37) L'articolo 39 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio dell'Unione europea sono soddisfatti, la domanda viene pubblicata ai fini dell'articolo 41, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 37. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del predetto regolamento."

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

"3. Se la pubblicazione della domanda contiene errori o inesattezze imputabili all'Ufficio, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica gli errori o le inesattezze e pubblica la correzione.

Le norme di cui all'articolo 43, paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* quando è il richiedente a chiedere la correzione.

4. L'articolo 41, paragrafo 2 si applica anche quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi o la rappresentazione del marchio.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire i dettagli che devono essere contenuti nella pubblicazione della domanda. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

38) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.

3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.

4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.";

39) All'articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.

4. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione."

40) All'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea il marchio dell'Unione europea anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.";

40 bis) È inserito il seguente articolo 42 bis:

"Articolo 42 bis  
Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 163 bis per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, di cui agli articoli 41 e 42."

40 ter) All'articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare la procedura relativa alla modifica della domanda."

41) L'articolo 44 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 27 sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

b bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione."

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

"8. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell'articolo 39, la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non apre un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.

9. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica:

- a) il contenuto dettagliato di una dichiarazione di divisione della domanda ai sensi del paragrafo 1;
- b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione della domanda, garantendo che per la domanda divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda;
- c) le informazioni che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

42) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"Articolo 45  
Registrazione

1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento all'articolo 41, paragrafo 1, o se le eventuali opposizioni proposte sono state definitivamente risolte in seguito a ritiro, respingimento o altra disposizione, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.

2. L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato dietro pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.

3. Soppresso

4. Soppresso

5. La Commissione adotta un atto d'esecuzione per specificare il contenuto dettagliato e la forma del certificato di registrazione di cui al paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

43) Soppresso

43 bis) L'articolo 47 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, nella prima frase, i termini "in tempo utile" sono sostituiti da "almeno sei mesi" e, alla fine della seconda frase, sono aggiunti i termini "e non incide sulla scadenza della registrazione".
  
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
"3. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, ed eventualmente di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.

3 bis. Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:

- a) il nome della persona che richiede il rinnovo;
  
- b) il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea da rinnovare;
  
- c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene chiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

La si considera una domanda di rinnovo se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, purché contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire l'oggetto del pagamento.

- c) al paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

"Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione."

- d) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 8:

"6. Se la domanda di rinnovo viene presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

7. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio dell'Unione europea. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non viene rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono restituite.

8. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per uno o più marchi, dietro pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio."



43 ter) All'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La richiesta di modifica comprende l'elemento del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata.

La Commissione adotta un atto d'esecuzione per specificare il contenuto dettagliato della richiesta di modifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

4. La richiesta non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. Può essere presentata un'unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

5. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio dell'Unione europea modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione. Gli articoli 41 e 42 e le norme adottate in forza dell'articolo 42 bis si applicano alla pubblicazione della registrazione della modifica."

43 ter bis) È inserito il seguente articolo 48 bis:

"Articolo 48 bis

Modifica del nome o dell'indirizzo

1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio dell'Unione europea che non alteri l'identità del marchio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio registrato.

La Commissione adotta un atto d'esecuzione per specificare il contenuto dettagliato di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

3. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio dell'Unione europea, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per l'iscrizione nel registro di una modifica. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano alla modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante registrato.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di marchio dell'Unione europea. La modifica va registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio dell'Unione europea."

44) L'articolo 49 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Se i requisiti stabiliti al paragrafo 1 e in forza del paragrafo 8 non sono soddisfatti o l'elenco di prodotti e servizi che formano la registrazione divisionale si sovrappongono ai prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria, l'Ufficio invita il titolare del marchio dell'Unione europea a sanare le irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

8. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica:

a) il contenuto dettagliato di una dichiarazione di divisione della registrazione ai sensi del paragrafo 1;

b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione della registrazione, garantendo che per la registrazione divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione;

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

45) Soppresso

46) L'articolo 50 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio dell'Unione europea dichiarata all'Ufficio dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio dell'Unione europea iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione avviene tre mesi dopo la data in cui il titolare del marchio ha dimostrato all'Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale periodo, appena ha fornito la prova del consenso del licenziatario.

4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare il contenuto dettagliato di una dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

47) All'articolo 53, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo."

b) è aggiunto il comma seguente:

"Le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio dell'Unione europea.";

48) All'articolo 54, paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il titolare di un marchio dell'Unione europea che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro contrassegno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede.";

49) L'articolo 56 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera c), le parole "dalla legislazione dello Stato membro interessato" sono sostituite dalle parole "dalla normativa dell'Unione o della legislazione dello Stato membro interessato";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea di cui all'articolo 95 e tale decisione sia passata in giudicato.

50) All'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Su istanza del titolare del marchio dell'Unione europea il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, adduce la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio dell'Unione europea anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio dell'Unione europea anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio dell'Unione europea anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore adduce altresì la prova che le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di dichiarazione di nullità è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.";

50 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 57 bis

Delega di poteri

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le procedure di decadenza e di nullità del marchio dell'Unione europea di cui agli articoli 56 e 57, nonché il trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente di cui all'articolo 18."

51) Soppresso

52) All'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Contro le decisioni delle istanze decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130, lettere a), b), c), d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 60. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.";

52 bis) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"1. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno di notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

2. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente.";

53) L'articolo 62 è soppresso;

54) All'articolo 64, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale."

55) L'articolo 65 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.";

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, della Corte di giustizia.";



56) È inserito il seguente articolo 65 bis:

"Articolo 65 bis  
Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:

- a) il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
- b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64;
- c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 60.";

57) L'intestazione del titolo VIII è sostituita dalla seguente:

"DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI COLLETTIVI E SUI MARCHI DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA";

58) Tra l'intestazione del titolo VIII e l'articolo 66 è inserita la seguente sezione:

"SEZIONE 1 Marchi collettivi dell'Unione europea"

59) All'articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi collettivi dell'Unione Europea."

60) L'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di marchio collettivo dell'Unione europea è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica il contenuto dettagliato del regolamento di cui al paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.";

61) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"Articolo 69

Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio collettivo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio collettivo dell'Unione europea può essere respinta ai sensi dell'articolo 68.".

61 bis) All'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 69 relative al regolamento d'uso modificato.";

62) Soppresso

63) Nel titolo VIII è aggiunta la seguente sezione 2:

"SEZIONE 2

Marchi di certificazione dell'Unione Europea

Articolo 74 ter

Marchi di certificazione dell'Unione Europea

1. Possono costituire marchi di certificazione dell'Unione europea i marchi dell'Unione europea così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.

2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione dell'Unione europea purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

3. Soppresso

4. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione dell'Unione europea.

Articolo 74 quater

Regolamento per l'uso del marchio di certificazione

1. La domanda di marchio di certificazione dell'Unione europea è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio e le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

3. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica il contenuto dettagliato del regolamento di cui al paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

#### Articolo 74 quinquies

#### Rigetto della domanda

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio dell'Unione europea, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio di certificazione dell'Unione europea è respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 74 ter o dell'articolo 74 quater, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2. La domanda di marchio di certificazione dell'Unione europea è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione.

3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

## Articolo 74 sexies

### Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio di certificazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio di certificazione dell'Unione europea può essere respinta ai sensi dell'articolo 74 quinquies.

## Articolo 74 sexies

### Uso del marchio di certificazione dell'Unione europea

L'uso del marchio di certificazione dell'Unione europea, fatto da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio conformemente ai regolamenti che disciplinano l'uso di cui all'articolo 74 quater, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo in ordine all'uso dei marchi dell'Unione europea.

## Articolo 74 septies

### Modifica del regolamento d'uso del marchio

1. Il titolare del marchio di certificazione dell'Unione europea sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. La modifica non è menzionata nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 74 quater o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 74 quinquies.
3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 74 sexies relative al regolamento d'uso modificato.

4. Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.

#### Articolo 74 octies

##### Trasferimento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, il marchio di certificazione dell'Unione europea può essere trasferito solo alle persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74 ter, paragrafo 2.

#### Articolo 74 nonies

##### Esercizio dell'azione per contraffazione

1. Solo il titolare di un marchio di certificazione dell'Unione europea o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.

2. Il titolare di un marchio di certificazione dell'Unione europea può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

#### Articolo 74 decies

##### Motivi di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio di certificazione dell'Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 74 ter, paragrafo 2;
- b) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 74 quinquies, paragrafo 2;
- d) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 74 septies, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.

#### Articolo 74 undecies

##### Motivi di nullità

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio di certificazione dell'Unione europea, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 74 quinquies, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi all'articolo 74 quinquies procedendo a una modifica del regolamento d'uso."

#### Articolo 74 undecies bis

##### Trasformazione

Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 2, la conversione di una domanda di marchio di certificazione dell'Unione europea o di un marchio di certificazione dell'Unione europea registrato non ha luogo se il diritto nazionale dello Stato membro in questione non prevede la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ai sensi dell'articolo 29 della direttiva

...

Articolo 74 duodecies

Soppresso.

64) L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 75

Forma delle decisioni e delle comunicazioni dell'Ufficio

1. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti.

2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell'Ufficio e il nome dei funzionari responsabili ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell'Ufficio effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.

3. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che il ricorso viene presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. Nell'avvertenza è inoltre opportuno richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 58, 59 e 60. Le parti non possono opporre l'omissione dell'avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.



65) All'articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"Nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 52, l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.";

65 bis) All'articolo 77 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 163 bis per specificare le disposizioni particolareggiate per il procedimento orale, comprese le modalità relative all'uso delle lingue ai sensi dell'articolo 119."

66) L'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:

"Il termine per la citazione di parti, testimoni e periti non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve."

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Il direttore esecutivo dell'Ufficio determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate dell'istruttoria.

67) L'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

Notifica

1. L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo dell'Ufficio.

2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, vadano notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La notificazione può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici; le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

4. Quando la notificazione è effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e stabilisce la data di inizio del periodo di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate di notifica."

68) Sono inseriti i seguenti articoli 79 bis, 79 ter, 79 quater e 79 quinquies:

"Articolo 79 bis

Constatazione della perdita di un diritto

L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell'articolo 79 nei casi in cui constati che in base al regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che venga adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritiene che la constatazione dell'Ufficio non sia fondata. L'Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Articolo 79 ter

Comunicazioni all'Ufficio

1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che devono utilizzare le parti dinanzi all'Ufficio e i moduli che deve fornire l'Ufficio.

Articolo 79 quater

Termini

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.

2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.

3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.

## Articolo 79 quinquies

### Correzione di errori e di sviste manifeste

1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili all'Ufficio commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione.

2. Se la correzione di errori o inesattezze contenuti nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l'articolo 48 bis, *mutatis mutandis*.

3. Le correzioni di errori ed inesattezze nella registrazione del marchio e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall'Ufficio."

69) L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiata da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.";

"2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio dell'Unione europea in questione che siano iscritti nel registro. L'Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.";

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro."

"3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell'articolo 79 quinquies. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Ufficio contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, è disposto il rimborso della tassa di ricorso.";

70) L'articolo 82 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafi 1 e 3, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 60, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 81, paragrafo 2 e all'articolo 112, nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all'articolo 34 per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute. Se fra la scadenza del termine non rispettato e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, prende una decisione diversa. Deve essere confermato per iscritto se la decisione originaria non deve essere modificata.";

71) È inserito il seguente articolo 82 bis:

"Articolo 82 bis

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

- a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio dell'Unione europea, ovvero della persona facoltizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 93, la procedura è interrotta soltanto su domanda di detto rappresentante;
- b) se il richiedente o il titolare di un marchio dell'Unione europea si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
- c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio dell'Unione europea o se egli si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2. Il procedimento sarà ripreso non appena sia stabilita l'identità della persona facoltizzata a proseguirlo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate della ripresa del procedimento dinanzi all'Ufficio.

72) L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"Articolo 83

Riferimento ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti adottati in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.";

73) L'articolo 85 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte nonché, fatte salve le disposizioni dell'articolo 119, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione adottato conformemente al secondo comma. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere ai sensi della prima frase si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea e per il ricorso.



1 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Nello specificare tali importi relativi alle spese di spostamento e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui i costi vengono sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea. La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare su richiesta di parte. La richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all'articolo 93, paragrafo 1, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne la credibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi del primo comma, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto adottato conformemente a e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

7. La decisione sulla fissazione delle spese, che espone i motivi sui quali è basata, può essere riveduta con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso su richiesta presentata entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione di opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, prende una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.";

74) All'articolo 86, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, con la sola verifica dell'autenticità della decisione.";

75) L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

"Articolo 87

Registro dei marchi dell'Unione europea

1. L'Ufficio tiene un registro dei marchi dell'Unione europea e lo mantiene aggiornato.

2. Il registro contiene le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio dell'Unione europea:

- a) la data di deposito della domanda;
- b) il numero di fascicolo della domanda;
- c) la data della pubblicazione della domanda;
- d) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3;
- f) la riproduzione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio;
- g) la denominazione dei prodotti e servizi;
- h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'articolo 30;
- i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33;
- j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 34;
- k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;
- l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
- m) l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione;
- n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3;
- o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione;
- p) una dichiarazione secondo la quale la domanda risulta dalla trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell'articolo 161, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.

3. Nel registro si iscrivono inoltre, con la relativa data di annotazione:

- a) le modificazioni del nome, dell'indirizzo professionale o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio dell'Unione europea, oppure dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
- b) le modificazioni del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, prima frase;
- c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
- d) gli emendamenti e le modificazioni del marchio ai sensi dell'articolo 43 e le correzioni di errori;
- e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 71;
- f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all'articolo 34, ai sensi dell'articolo 35;
- g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 17;
- h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19 e il tipo di diritto reale;
- i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 21;
- j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 22, ed eventualmente il tipo della licenza;
- k) il rinnovo della registrazione ai sensi dell'articolo 47 e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4;
- l) la menzione della data di scadenza della registrazione a norma dell'articolo 47;
- m) la dichiarazione di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi degli articoli 43 e 50;

- n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell'articolo 41 o di una domanda ai sensi dell'articolo 56 o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'articolo 60;
- o) la data e il tenore della decisione su un'opposizione o una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6, o della terza frase dell'articolo 100, paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'articolo 64;
- p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2;
- q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 1, lettera e);
- r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
- s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j);
- t) la sostituzione del marchio dell'Unione europea con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 157;
- u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio dell'Unione europea che è stata registrata come marchio dell'Unione europea in conformità con quanto disposto dall'articolo 148, paragrafo 1;
- v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2;
- w) la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 49, nonché gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;
- x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 80, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate.
- z) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 74 septies;

4. Il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire che siano registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3, fatto salvo l'articolo 123, paragrafo 4.

5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 8. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

5. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio dell'Unione europea.

6. Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.

7. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini:

- a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso,
- b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, onde consentir loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi, e
- c) presentare relazioni e statistiche onde consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

8. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.";

75 bis) Sono inseriti i seguenti articoli 87 bis e 87 ter:

"Articolo 87 bis

Base di dati

1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro dei marchi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 87, l'Ufficio raccoglie e conserva in una base di dati elettronica tutti i dettagli forniti dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.

2. La base di dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell'articolo 87, nella misura in cui tali dettagli sono prescritti dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:

- a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
- b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
- c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
- d) presentare relazioni e statistiche onde consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3. Il direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce le condizioni di accesso alla base di dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 ma comprendente quelli elencati nell'articolo 87, può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe.

4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.

5. I dati sono conservati a tempo indeterminato. La parte interessata può chiedere la soppressione di qualsiasi dato personale dalla base di dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio o dalla chiusura della relativa procedura inter partes. Ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

#### Articolo 87 ter

##### Accesso online alle decisioni

1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la soppressione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.

2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione Europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.

76) Nell'articolo 88

a) Soppresso.

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:



"4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricsuzione ai sensi dell'articolo 137, i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tale parte del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.

5. La consultazione dei fascicoli del marchio dell'Unione europea per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i mezzi di consultazione.

6. Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non deve essere versata se la consultazione su mezzi tecnici di memoria viene effettuata online.

7. La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Le copie sono soggette al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio dell'Unione europea dietro pagamento di una tassa.

8. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

9. Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi dell'Unione europea per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire."

76 bis) È inserito il seguente articolo 88 bis:

"Articolo 88 bis

Conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio dell'Unione europea o alle registrazioni dei marchi dell'Unione europea. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati.

2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati senza limiti di tempo. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo dell'Ufficio.

3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di fascicoli sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o i mezzi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni dalla fine dell'anno in cui la domanda è respinta o ritirata o è considerata ritirata, la registrazione del marchio dell'Unione europea giunge a definitiva scadenza ai sensi dell'articolo 47, la rinuncia definitiva del marchio dell'Unione europea viene registrata ai sensi dell'articolo 50 o il marchio dell'Unione europea risulta definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6, o dell'articolo 100, paragrafo 6."

77) L'articolo 89 è sostituito dal seguente:

"Articolo 89

Pubblicazioni periodiche

1. L'Ufficio pubblica periodicamente:

- a) un Bollettino dei marchi dell'Unione europea contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi dell'Unione europea la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;
- b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo dell'Ufficio nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.

Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.

2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea viene pubblicato secondo modalità e con la frequenza stabilite dal direttore esecutivo.

3. La Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

4. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica:

- a) la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- b) il modo di pubblicare le iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;

- c) le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.";

77 bis) All'articolo 90, sono aggiunti i seguenti paragrafi 2 e 3:

"2. L'Ufficio non può imporre tasse per la comunicazione delle informazioni o per l'apertura dei fascicoli a fini di consultazione.

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare in che modo l'Ufficio e le autorità degli Stati membri si scambiano le informazioni e aprono i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, quando è aperta a terzi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.";

78) L'articolo 92 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea."

a bis) al paragrafo 3, i termini "nella Comunità" sono sostituiti in entrambi i casi dai termini "nello Spazio economico europeo";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune."

79) L'articolo 93 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:

a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi;

b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti.";

a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

b) ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo;

c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando, in tale Stato, l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'Ufficio centrale per la proprietà industriale di detto Stato hanno esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione."

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

Il direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere una deroga:

a) alle disposizioni del paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;

b) alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati dietro sua richiesta o se non è più in grado di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio."

80) È inserito il seguente articolo 93 bis:

"Articolo 93 bis

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis, per specificare:

- a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 92, paragrafo 4;
- b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;
- c) le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 5."

81) Nel titolo XI, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente:

"Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale";

82) L'articolo 94 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:  
"Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale";

b) al paragrafo 1, le parole "il regolamento (CE) n. 44/2001" sono sostituite dalle parole "la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 44/2001 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.";

83) All'articolo 96, lettera c), le parole "articolo 9, paragrafo 3, seconda frase" sono sostituite dalle parole "articolo 9 ter, paragrafo 2".

84) All'articolo 99, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio dell'Unione europea presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio dell'Unione europea per scarsa utilizzazione dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa."



85) L'articolo 100 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il tribunale dei marchi dell'Unione europea presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento alle condizioni di cui all'articolo 104, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se un tribunale dei marchi dell'Unione europea ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo."

85 bis) All'articolo 101, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi dell'Unione europea applica la legge nazionale pertinente.";

86) All'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il tribunale dei marchi dell'Unione europea può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.";

87) L'articolo 108 è soppresso;

88) L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

"Articolo 113

Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione

"1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio entro il termine di cui all'articolo 112, paragrafo 4, 5 o 6, e comprende l'indicazione del motivo della trasformazione di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione e i prodotti e servizi oggetto della trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 112, paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 47, paragrafo 3.

L'istanza di trasformazione si considera depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di trasformazione.

2. Se l'istanza di trasformazione riguarda una domanda di marchio dell'Unione europea che è già stata pubblicata ovvero riguarda un marchio dell'Unione europea, il ricevimento di tale istanza è iscritto nel registro e l'istanza di trasformazione è pubblicata.

"3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 112, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 3 quater. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative all'istanza l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge l'istanza di trasformazione. Nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 2, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.

3 bis. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi dell'Unione europea ha rifiutato la domanda di marchio dell'Unione europea o ha dichiarato il marchio dell'Unione europea invalido sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri nei quali questa lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi dell'Unione europea ha rifiutato la domanda di marchio dell'Unione europea o ha dichiarato il marchio dell'Unione europea invalido sulla base di motivi assoluti validi per tutto il territorio dell'Unione o tenendo conto di un marchio dell'Unione europea anteriore o di altri diritti di proprietà industriale dell'Unione europea, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri.

3 ter. Se l'istanza di trasformazione è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione e i dati di cui all'articolo 84, paragrafo 2, agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, per i quali l'istanza è stata considerata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.

3 quater. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica:

- a) il contenuto dettagliato di un'istanza di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o un marchio dell'Unione europea registrato in una domanda di marchio nazionale a norma del paragrafo 1;
- b) le informazioni che deve comprendere la pubblicazione dell'istanza di trasformazione a norma del paragrafo 2.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

89) All'articolo 114, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Una domanda di marchio dell'Unione europea o un marchio dell'Unione europea trasmessi conformemente all'articolo 113 non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari.";

90) Soppresso

90 bis) All'articolo 115, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'Ufficio è un'Agenzia dell'Unione.";

91) All'articolo 116, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Ufficio può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Ufficio."

92) All'articolo 117, le parole "all'Ufficio" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio e al suo personale".;

93) L'articolo 119 è così modificato:

0 bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

5 bis. Fatto salvo il paragrafo 5:

a) Ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di marchio dell'Unione europea può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di marchio dell'Unione europea o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;

b) Ogni domanda o dichiarazione relativa ad un marchio dell'Unione europea registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.

Tuttavia, se la domanda viene presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all'articolo 79 ter, paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

a) al paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:  
"La traduzione viene presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito della domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

"8. Fatti salvi i paragrafi 4 e 7, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua procedurale, esse forniscono una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente del marchio dell'Unione europea è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio dell'Unione europea non è una delle lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

9. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità di autenticazione delle traduzioni.

10. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica:

- a) la misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;
- b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

94) All'articolo 120, paragrafo 1, le parole "dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "da un atto adottato ai sensi del presente regolamento."

95) L'articolo 122 è soppresso.

96) L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

"Articolo 123

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato.

4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).";

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(\*\*) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.";

97) È inserito il seguente articolo 123 bis:

"Articolo 123 bis

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Ufficio applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni 2015/443(\*) e 2015/444(\*\*) (UE, Euratom) della Commissione. I principi di sicurezza comportano, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.";

(\*) GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.

(\*\*), GU L 72, del 17.3.2015, pag. 53.";

98) Nel titolo XII è aggiunta la seguente sezione 1 bis:

"SEZIONE 1 bis

Compiti dell'Ufficio e cooperazione per promuovere la convergenza

Articolo 123 ter

Compiti dell'Ufficio

1. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio dell'Unione europea istituito dal presente regolamento;

b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002 (\*);

c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;



d) i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);

d bis) i compiti che gli conferisce la direttiva 2012/28/UE\*.

-----  
\* Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

2. L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti di cui al paragrafo 1.

3. L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Articolo 123 quater

Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

1. L'Ufficio, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.

Fatto salvo il paragrafo 2 bis, tale cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori di attività:

a) lo sviluppo di criteri comuni di esame;

b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;

- c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compresa l'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);
- d) l'attuazione di norme e pratiche comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;
- e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;
- f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).

2. In base a una proposta del direttore esecutivo dell'Ufficio, il consiglio di amministrazione definisce e coordina progetti che rivestono un interesse per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui ai paragrafi 1 e 5, invitando gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale a partecipare a tali progetti.

La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante, dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e dell'Ufficio. L'Ufficio consulta i rappresentanti degli utenti, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati.

2 bis. Gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale possono interrompere, limitare o sospendere temporaneamente la loro cooperazione nei progetti.

Nell'avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale fornisce all'Ufficio una dichiarazione scritta che spieghi i motivi della loro decisione.

3. Una volta che si sono impegnati a partecipare a taluni progetti, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, fatto salvo il paragrafo 2 bis, partecipano in maniera effettiva ai progetti di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.

4. L'Ufficio fornisce sostegno finanziario ai progetti di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare l'effettiva partecipazione ai progetti degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai sensi del paragrafo 3. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni e contributi in natura. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 15% delle entrate annue dell'Ufficio. I beneficiari di sovvenzioni sono gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza pubblicazione di un invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento finanziario (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione.

5. L'ufficio e le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro su base volontaria per sensibilizzare il pubblico al sistema del marchio e alla lotta contro la contraffazione. Tale cooperazione comprende progetti volti, in particolare, all'attuazione di norme e pratiche stabilite nonché all'organizzazione dell'attività di formazione e di informazione. Il sostegno finanziario a tali progetti rientra nell'importo totale del finanziamento di cui al paragrafo 4. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi da 2 a 4."

99) Nel titolo XII, le sezioni 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

"SEZIONE 2

Consiglio di amministrazione

Articolo 124

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 5 al comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione ha le funzioni definite in appresso:

a) il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale dell'Ufficio per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, lettera c), e sentito il parere della Commissione, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;

b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera d), e tenendo conto del parere della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta il programma strategico pluriennale dell'Ufficio, comprensivo della strategia dell'Ufficio per la cooperazione internazionale, dopo uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera f), il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera g), il consiglio di amministrazione adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;

d bis) il consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli dall'articolo 123 quater, paragrafo 2;

d ter) esercita i poteri conferitigli dall'articolo 139, paragrafo 3 bis;

e) il consiglio di amministrazione adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Ufficio;

f) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina");

g) il consiglio di amministrazione adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

h) il consiglio di amministrazione compila l'elenco di candidati previsto all'articolo 129, paragrafo 2;

i) il consiglio di amministrazione assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 165 bis, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

j) il consiglio di amministrazione viene consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento;

k) il consiglio di amministrazione può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

## Articolo 125

### Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti.

2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

3. Soppresso

#### Articolo 126

##### Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.

#### Articolo 127

##### Riunioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.

2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.

6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.

7. L'Ufficio svolge le mansioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.

### SEZIONE 3

Direttore esecutivo

#### Articolo 128

Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Ufficio è diretto dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.

4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;



- b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
- c bis) sottopone al consiglio di amministrazione proposte ai sensi dell'articolo 123 quater, paragrafo 2;
- d) prepara il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Ufficio, e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;
- e) mette in atto il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio di amministrazione;
- f) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Ufficio e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- g) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
- h) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione;

i) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

j) elabora la strategia antifrode dell'Ufficio e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;

k) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, può trasmettere alla commissione di ricorso allargata (in appresso "commissione allargata") questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;

l) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio;

m) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera f);

n) esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 29, paragrafo 5, dall'articolo 30, paragrafo 2, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 75, paragrafo 2, dall'articolo 78, paragrafo 5, dall'articolo 79, dall'articolo 79 ter, dall'articolo 79 quater, dall'articolo 87, paragrafo 3, dall'articolo 88, dall'articolo 89, dall'articolo 93, paragrafo 4, dall'articolo 119, paragrafo 8, e dall'articolo 144, conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento;

o) può delegare le sue funzioni.

5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.

## Articolo 129

### Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga del suo incarico

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza semplice, sulla base di un elenco di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Ufficio è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del Consiglio che agisce su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio.

4. Il Consiglio, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del futuro direttore esecutivo. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal Consiglio, previa consultazione del direttore esecutivo.";

100) L'articolo 130 è così modificato:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
"c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;"
- b) è aggiunta la seguente lettera f):  
"f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.";

100 bis) All'articolo 131, il riferimento agli "articoli 36, 37 e 68" è sostituito da  
"articoli 36, 37, 68 e 74 quinquies.";

101) All'articolo 132, paragrafo 2,

- a) la terza frase è sostituita dalla seguente:  
"Le decisioni relative ai costi o alla procedura sono prese da un solo membro.";
- b) è aggiunto il seguente nuovo comma:  
"La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica gli esatti tipi di decisioni che sono prese da un solo membro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2. ";

102) L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

"Articolo 133

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente a prendere decisioni relative alle menzioni nel registro.

2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

3. Le decisioni del dipartimento sono prese da uno dei suoi membri.";

103) L'articolo 134 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La divisione di annullamento è competente a prendere decisioni riguardanti:

a) le domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio dell'Unione europea;

b) la domanda di cessione di un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 18.";

b) al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Le decisioni relative ai costi o alla procedura specificate nell'atto adottato a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, sono prese da un solo membro.";

104) È inserito il seguente articolo 134 bis:

"Articolo 134 bis  
Competenze generali

Le decisioni imposte dal presente regolamento non di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.";

105) L'articolo 135 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 131 a 134 bis.";

a bis) al paragrafo 2, l'espressione "in commissione allargata" è sostituita da "dalla commissione allargata";

b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 136, paragrafo 4, lettera a); o";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono trasmesse dal presidente ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera k).";

d) al paragrafo 5, l'ultima frase è soppressa;

106) L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

"Articolo 136

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 129 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso.

2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.

4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:

a) presiede il presidium delle commissioni di ricorso (in appresso "il presidium"), competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori;

b) assicura che le decisioni prese vengano eseguite;

c) attribuisce le cause a una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dal presidium;

d) comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, onde predisporre le previsioni di spesa.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.

6. I membri delle commissioni di ricorso non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.

7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 135 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130.

9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non sono esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.";



106 bis) È inserito il seguente articolo 136 bis:

Articolo 136 bis

Presidium delle commissioni di ricorso e della commissione allargata

1. Il presidium comprende il presidente delle commissioni di ricorso, che lo presiede, i presidenti delle commissioni e i membri delle commissioni eletti per ogni anno di calendario da tutti i membri delle commissioni, esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e fra gli stessi. Il numero di membri delle commissioni così eletti è pari a un quarto del numero, arrotondato se necessario, dei membri delle commissioni esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni.

2. La commissione allargata istituita dall'articolo 135, paragrafo 2, è composta da nove membri, fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione.

106 bis bis) È inserito il seguente articolo 136 ter:

"Articolo 136 ter

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo del presidium, la composizione della commissione allargata e le regole per adirla e le condizioni nelle quali le decisioni sono prese da un solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafi 2 e 5."

106 ter) È inserito il seguente articolo 137 bis:

"Articolo 137 bis

Centro di mediazione

1. In applicazione dell'articolo 123 ter, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di mediazione.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento e sul regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.
3. Le parti ricorrono alla mediazione mediante richiesta congiunta. La richiesta si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tariffa. Il direttore esecutivo dell'Ufficio fissa l'importo da applicare ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 3.
4. In caso di controversie oggetto di procedimenti pendenti dinanzi le divisioni di opposizione, le divisioni di annullamento o dinanzi le commissioni di ricorso dell'Ufficio, una richiesta congiunta di mediazione può essere presentata in qualsiasi momento dopo la presentazione di un'opposizione, di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità o di un ricorso contro decisioni delle divisioni di opposizione o di annullamento.
5. I procedimenti in questione sono sospesi e i termini, eccettuato il termine di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di deposito di una richiesta congiunta di mediazione. I termini ricominciano a decorrere a partire dal giorno in cui viene ripreso il procedimento.
6. Le parti sono invitate a nominare congiuntamente dall'elenco di cui al paragrafo 11 un mediatore che abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione. Qualora le parti non nominino un mediatore entro 20 giorni dall'invito, la mediazione viene considerata fallita.

6 bis. Le parti stabiliscono di concerto con il mediatore le modalità specifiche di mediazione in un accordo di mediazione.

7. Il mediatore chiude il procedimento di mediazione non appena le parti raggiungono un accordo, una delle parti dichiara di voler cessare la mediazione o il mediatore stabilisce che le parti non sono riuscite a raggiungere tale accordo.

8. Il mediatore informa le parti nonché l'organo competente dell'Ufficio non appena il procedimento di mediazione è chiuso.

9. Le discussioni e i negoziati condotti nel quadro della mediazione sono riservati per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare per il mediatore, le parti e i loro rappresentanti. Tutti i documenti e le informazioni trasmessi durante la mediazione vengono tenuti separati dai fascicoli relativi ad altri procedimenti dinanzi all'Ufficio e non fanno parte di essi.

10. La mediazione viene condotta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea convenuta dalle parti. Qualora riguardi controversie pendenti dinanzi all'Ufficio, la mediazione viene condotta nella lingua dei procedimenti dell'Ufficio, se non diversamente convenuto dalle parti.

11. L'Ufficio stabilisce un elenco di mediatori che sostengono le parti nella soluzione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco può includere mediatori che siano o meno impiegati dell'Ufficio.

12. I mediatori sono imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarano ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della nomina. I membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130 non prendono parte alla mediazione relativa a un caso in cui:

- a) siano stati precedentemente coinvolti nelle procedure soggette a mediazione;
- b) abbiano un interesse personale; o
- c) siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti.

13. I mediatori non prendono parte, in quanto membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130, a procedimenti riprese in conseguenza del fallimento della mediazione.

14. L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che si occupano di mediazione.

107) L'articolo 138 è sostituito dal seguente:

"Articolo 138

Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.
2. Gli articoli 125 e 126 e l'articolo 127, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, e dell'articolo 143, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.";

108) L'articolo 139 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 139

#### Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.

3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'allegato I, il gettito delle tasse totali di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, il gettito delle tasse totali dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all'articolo 145 del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa l'Unione europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per una registrazione internazionale che designa l'Unione europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.

3 bis a) Ogni anno l'Ufficio compensa le spese sostenute dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e da qualsiasi altra autorità competente designata da uno Stato membro in conseguenza dei compiti specifici che essi svolgono quali parti funzionali del sistema del marchio dell'Unione europea nell'ambito dei seguenti servizi e procedure:

- i. procedure di opposizione e di nullità dinanzi agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale che riguardano marchi dell'Unione europea;
- ii. fornitura di informazioni sul funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea mediante servizi di assistenza e centri di informazione;
- iii. tutela dei marchi dell'Unione europea, comprese azioni intraprese a norma dell'articolo 9, paragrafo 5.

3 bis b) La compensazione totale delle spese di cui al paragrafo 3 bis, lettera a) corrisponde al 5% delle entrate annue dell'Ufficio. Fatto salvo l'ultimo comma, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del Comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione stabilisce il criterio di ripartizione sulla base dei seguenti indicatori corretti, equi e pertinenti:

- i. il numero annuale di domande di marchio dell'Unione europea provenienti da richiedenti in ciascuno Stato membro;
- i bis. il numero annuale di domande di marchio dell'Unione europea in ciascuno Stato membro;
- ii. il numero annuale di opposizioni e domande di dichiarazione di nullità trasmesse dai proprietari di marchi dell'Unione europea in ciascuno Stato membro;
- iii. il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi dell'Unione europea designati da ogni Stato membro in conformità dell'articolo 95.

Al fine di documentare le spese di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), gli Stati membri trasmettono all'Ufficio entro il 30 marzo di ciascun anno dati statistici che dimostrano i dati di cui ai punti i), i bis), ii) e iii) del primo comma per l'anno precedente, che sono inclusi nella proposta presentata al consiglio di amministrazione.

Per motivi di equità, le spese sostenute dagli organi di cui al paragrafo 3 bis, lettera a) in ogni Stato membro si considerano corrispondere almeno al 2% della compensazione totale di cui al presente paragrafo.

3 bis c) L'obbligo, da parte dell'Ufficio, di compensare le spese di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), sostenute in un determinato anno, si applica soltanto nella misura in cui in tale anno non si registri un disavanzo di bilancio.

3 bis d) In caso di avanzo di bilancio, e fatto salvo il paragrafo 5, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del Comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione può aumentare la percentuale di cui al paragrafo 3 bis, lettera b) a un massimo del 10% delle entrate annue dell'Ufficio.

3 quater. Fatti salvi i paragrafi 3 bis e 5 e gli articoli 123 ter e 123 quater, nel caso in cui si generi un avanzo sostanziale per cinque anni consecutivi, il Comitato del bilancio, su proposta dell'Ufficio e in conformità dei programmi strategici annuali e pluriennali di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), decide a maggioranza di due terzi sul trasferimento al bilancio dell'Unione dell'avanzo generato dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Due volte all'anno l'Ufficio trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla sua situazione finanziaria, comprese le operazioni finanziarie effettuate a norma dell'articolo 123 quater, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 139, paragrafo 3 bis, lettere b) e d). La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Ufficio sulla base di tale relazione.

5. L'Ufficio prevede un fondo di riserva, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni.";

109) È inserito il seguente articolo 141 bis:

"Articolo 141 bis

Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999, l'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Ufficio, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo.

2. La Corte dei conti europea ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Ufficio ha concesso finanziamenti dell'Unione.

3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Ufficio.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Ufficio contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche in base alle rispettive competenze.



5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.";

110) L'articolo 144 è sostituito dal seguente:

"Articolo 144

Tasse e tariffe e termine di pagamento

1. Soppresso.

2. Soppresso.

3. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli citati all'allegato 1, nonché l'importo da applicare per il Bollettino dei marchi dell'Unione europea, la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e qualsiasi altra pubblicazione dell'Ufficio. Gli importi delle tariffe sono fissati in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Non superano l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Ufficio.

3 bis. Le tasse e le tariffe il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versate alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

Con il consenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non far dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.

110 bis) Sono inseriti i seguenti articoli 144 bis, 144 ter e 144 quater:

#### Articolo 144 bis

##### Pagamento di tasse e tariffe

1. Le tasse e tariffe dovute all'Ufficio sono pagate mediante versamento o bonifico su un conto bancario intestato all'Ufficio.

Con il consenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può decidere quali metodi di pagamento specifici diversi da quelli di cui al primo comma possono essere utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso l'Ufficio.

Le decisioni prese a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati con qualsiasi altro metodo di pagamento a norma del secondo comma, sono fatti in euro.

2. In occasione di ogni pagamento viene indicato il nome della persona che lo effettua e vengono fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono fornite in particolare le seguenti informazioni:

- a) quando viene pagata la tassa di deposito, la causale del pagamento, ossia "tassa di deposito";
- b) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio dell'Unione europea contro il quale viene proposta opposizione e la causale del pagamento, ossia "tassa di opposizione";

- c) quando vengono pagate la tassa di decadenza e la tassa di nullità, il numero di registrazione e il nome del titolare del marchio dell'Unione europea nei confronti del quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia "tassa di decadenza" o "tassa di nullità".

3. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non risponde all'invito in tempo utile il pagamento si considera nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

Articolo 144 ter

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

1. Nei casi di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 1, primo comma, la data alla quale si considera effettuato il pagamento all'Ufficio è la data alla quale l'importo del versamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.
2. Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 1, primo comma, il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerare effettuati.
3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa non si consideri effettuato sino a dopo la scadenza del termine previsto a tale effetto, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che le persone che hanno effettuato il pagamento in uno Stato membro, entro il periodo di scadenza del pagamento stesso, abbiano debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare, e abbiano pagato una sovrattassa pari al 10% dell'importo della tassa o delle tasse in questione, per un importo non superiore a 200 euro. La sovrattassa di cui sopra non è da pagare se il relativo ordine all'Istituto bancario è stato dato almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può imporre alla persona che ha effettuato il pagamento di fornire prova della data in cui è stato dato l'ordine all'istituto bancario di cui al terzo comma e, se necessario, di pagare la sovrattassa pertinente entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

#### Articolo 144 quater

##### Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile

1. In linea di massima il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene l'importo già versato viene restituito non appena scaduto il termine di pagamento.

2. Se tuttavia il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può dare alla persona che effettua il pagamento l'occasione di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciare in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

3. Con il consenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

4. Quando per tasse e tariffe venga versata una somma superiore al dovuto l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.

Con il consenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può fissare gli importi al di sotto dei quali una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata.

Le decisioni prese a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

111) Soppresso.

112) All'articolo 145, le parole "i relativi regolamenti di esecuzione" sono sostituite dalle parole "gli atti adottati a norma del presente regolamento";

113) L'articolo 147 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase seguente è inserita tra la prima e la seconda frase:

"L'Ufficio informa il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio."

a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Quando la domanda internazionale viene presentata in una lingua diversa da una delle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi e di qualunque altro testo facente parte della domanda internazionale nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. Se la domanda non è accompagnata da tale traduzione, il richiedente autorizza l'Ufficio a includere tale traduzione nella domanda internazionale. Se la traduzione non è stata effettuata nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione."

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio dell'Unione europea una volta che questo sarà stato registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio dell'Unione europea. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. Se la tassa non è stata pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. In caso di deposito elettronico, l'Ufficio può autorizzare l'Ufficio internazionale a riscuotere la tassa a suo nome.

5. Quando l'esame della domanda internazionale pone in evidenza una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:

a) il deposito della domanda internazionale non viene effettuato utilizzando il modulo di cui al paragrafo 1 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;

b) l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è compreso nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio dell'Unione europea o nel marchio dell'Unione europea di base;

c) il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio dell'Unione europea di base o nel marchio dell'Unione europea di base;

d) le indicazioni della domanda internazionale relative al marchio diverse da una clausola di non responsabilità o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio dell'Unione europea di base o nel marchio dell'Unione europea di base;

e) se il colore viene rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio dell'Unione europea di base o il marchio dell'Unione europea di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o

f) in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii) del Protocollo di Madrid.

6. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio ad inserire una traduzione conformemente al paragrafo 3, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi si fonda la domanda internazionale, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.

7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 5 non vengono sanate o se le indicazioni richieste dal paragrafo 6 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

8. L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni del presente articolo, dell'atto adottato ai sensi del paragrafo 8 e dell'articolo 146.";

9. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il modulo esatto, compresi i suoi elementi, da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale ai sensi del paragrafo 1."

114) È inserito il seguente articolo 148 bis:

"Articolo 148 bis

Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

1. Entro cinque anni dalla data della registrazione internazionale l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale dei fatti e delle decisioni che incidono sulla validità della domanda di marchio dell'Unione europea o della registrazione del marchio dell'Unione europea sulla quale era basata la registrazione internazionale.

2. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.";

115) L'articolo 149 è sostituito dal seguente:

"Articolo 149

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

1. La domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda viene presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 147. Essa include indicazioni per dimostrare il diritto a formulare una designazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui ha ricevuto la domanda di estensione territoriale.



2. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica i requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

3. Qualora la domanda non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 e all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità rilevate entro un termine da esso stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, quest'ultimo rifiuta di inviare all'Ufficio internazionale la domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale. L'Ufficio non rifiuta di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di sanare le eventuali irregolarità individuate nella richiesta.

4. L'Ufficio invia all'Ufficio internazionale la domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 sono rispettati.

115 bis) L'articolo 153 è sostituito dai seguenti articoli 153 e 153 bis:

"Articolo 153

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. A norma dell'articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. Si applica l'articolo 34, paragrafo 6.
3. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento, la comunicazione di cui alla seconda frase contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.
4. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi del paragrafo 1 non sia conforme all'articolo 34 o non soddisfi gli altri requisiti previsti nel presente articolo, invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se i requisiti di cui alla prima frase non sono soddisfatti entro il termine specificato dall'Ufficio, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale è perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza è perduto solo per i prodotti e i servizi interessati.
5. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 4. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.
6. Si applica l'articolo 34, paragrafo 4, a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 4.

## Articolo 153 bis

### Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. A norma dell'articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.
2. Se la preesistenza viene rivendicata prima della data di cui al paragrafo 1, la domanda di rivendicazione della preesistenza si considera ricevuta dall'Ufficio a tale data.
3. La rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 1 soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35 e contiene informazioni atte a consentirne l'esame sulla base di tali requisiti.
4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 e specificati nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a sanare le irregolarità. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.
5. In caso di accettazione, di ritiro o di cancellazione di una domanda di rivendicazione della preesistenza da parte dell'Ufficio, quest'ultimo informa l'Ufficio internazionale in tal senso.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il contenuto dettagliato di una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 e le informazioni dettagliate da notificare ai sensi del paragrafo 5. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

116) L'articolo 154 è sostituito dal seguente:

"Articolo 154

Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione"

"1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio dell'Unione europea.

2. Se la registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 o dell'articolo 37, paragrafo 1, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

3. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, la notifica contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.

4. La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.

5. Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell'articolo 161 ter, invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

6. Se il titolare della registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 58 a 65.

7. Quando, sino all'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 156, paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato ex officio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale.

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il contenuto dettagliato della notifica ex officio di rifiuto provvisorio di protezione da inviare all'Ufficio internazionale, della dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 6 e delle comunicazioni definitive da trasmettere all'Ufficio internazionale sulla concessione o il rifiuto di protezione definitivi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

117) È inserito il seguente articolo 154 bis:

"Articolo 154 bis

Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione europea è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo dell'Unione europea o come marchio di certificazione dell'Unione europea.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come previsto all'articolo 67 e all'articolo 74 quater, direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 163 bis per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia."

118) L'articolo 155 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente mezza frase:

"a condizione che una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, venga rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica.";

- b) al paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:  
"a condizione che una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, venga rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine.";
- c) al paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:  
"Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o no di ricevere la relazione di ricerca dell'Unione europea, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

119) L'articolo 156 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
"2. L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale."

119 bis) All'articolo 158, sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Se, ai sensi dell'articolo 57 o dell'articolo 100 e del presente articolo, gli effetti di una registrazione internazionale che designa l'Unione sono stati dichiarati nulli con decisione definitiva, l'Ufficio ne dà notifica all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo di Madrid.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il contenuto dettagliato della notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

120) Sono aggiunti i seguenti articoli 158 bis, 158 ter e 158 quater:

"Articolo 158 bis

Effetti giuridici della registrazione del trasferimento

L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 158 ter

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di una licenza, di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 20, 21 e 22.

Articolo 158 quater

Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare



L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale le richieste di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare depositate presso l'Ufficio se accompagnate da prove adeguate del trasferimento, della licenza, della restrizione del diritto di disporre o da prova che la licenza non esiste più o che è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è stata soppressa.

121) L'articolo 159 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data dell'istanza di trasformazione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid.  
Sono d'applicazione gli articoli 112, 113 e 114.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla trasformazione della designazione dell'Unione europea operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 153.";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 10:

"4. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale contiene le informazioni e le indicazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1.

5. Se la trasformazione viene richiesta a norma del presente articolo e dell'articolo 112, paragrafo 5, in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione internazionale, l'istanza di cui al paragrafo 4 contiene un'indicazione in tal senso, nonché la data alla quale la protezione è scaduta. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 112, paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid.

6. L'articolo 113, paragrafi 3 e 3 ter si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 4, *mutatis mutandis*.

7. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid contiene le informazioni e le indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

8. L'articolo 113, paragrafo 3 si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7, *mutatis mutandis*. L'Ufficio respinge altresì l'istanza di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid non erano soddisfatte alla data della designazione dell'Unione europea e alla data di ricevimento dell'istanza di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, ultima frase, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.

9. Se l'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 è conforme ai requisiti del presente regolamento e alle norme adottate in conformità a esso, l'Ufficio la trasmette senza indugio all'Ufficio internazionale. L'Ufficio comunica al titolare della registrazione internazionale la data di trasmissione.

10. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica:

a) il contenuto dettagliato delle istanze di trasformazione di cui ai paragrafi 4 e 7;

b) le informazioni che devono essere contenute nella pubblicazione delle istanze di trasformazione a norma del paragrafo 3.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2."

121 bis) All'articolo 161, sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4, 5 e 6:

"3. Per essere considerata una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata cancellata su richiesta dell'ufficio di origine dall'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9 quinquies del protocollo di Madrid, una domanda di marchio dell'Unione europea contiene un'indicazione a tal fine. Tale menzione deve essere effettuata al momento della presentazione dell'istanza.

4. Quando nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio constata che la domanda non è stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di cancellazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, ovvero che i prodotti e i servizi per cui il marchio dell'Unione europea deve essere registrato non sono contenuti nell'elenco dei prodotti e servizi per cui la registrazione internazionale per l'Unione è stata registrata, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità.

5. Se le irregolarità di cui al paragrafo 4 non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale, ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale, viene perduto.

6. La Commissione adotta un atto d'esecuzione che specifica il contenuto dettagliato dell'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.";

121 ter) sono inseriti i seguenti articoli 161 bis e 161 ter:

"Articolo 161 bis

Comunicazione con l'Ufficio internazionale

La comunicazione con l'Ufficio internazionale si effettua secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili in forma elettronica."

Articolo 161 ter

Regime linguistico

Al fine dell'applicazione del presente regolamento e delle norme adottate in conformità a esso alle registrazioni internazionali che designano l'Unione, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua di procedura ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 4, e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3.";

122) Soppresso

123) L'articolo 162 è soppresso.

124) L'articolo 163 è sostituito dal seguente:

Articolo 163

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

125) È inserito il seguente articolo 163 bis:

"Articolo 163 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 42 bis, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 57 bis, all'articolo 65 bis, all'articolo 77, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 6, all'articolo 79, paragrafo 5, all'articolo 79 ter, paragrafo 2, all'articolo 79 quater, paragrafo 5, all'articolo 80, paragrafo 2 bis, all'articolo 82 bis, paragrafo 2, all'articolo 93 bis, all'articolo 136 ter, all'articolo 154 bis, paragrafo 3 e all'articolo 156, paragrafo 4 è conferita a tempo indeterminato. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e consulti esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42 bis, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 57 bis, dell'articolo 65 bis, dell'articolo 77, paragrafo 4, dell'articolo 78, paragrafo 6, dell'articolo 79, paragrafo 5, dell'articolo 79 ter, paragrafo 2, dell'articolo 79 quater, paragrafo 5, dell'articolo 80, paragrafo 2 bis, all'articolo 82 bis, paragrafo 2, all'articolo 93 bis, all'articolo 136 ter, all'articolo 154 bis, paragrafo 3 e all'articolo 156, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

126) L'articolo 164 è soppresso.

127) È inserito il seguente articolo 165 bis:

"Articolo 165 bis

Valutazione e riesame

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, con particolare attenzione al meccanismo di finanziamento. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Ufficio, e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.

3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Ufficio, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. "

#### Articolo 1 bis

Il regolamento (CE) n. 2868/95 è così modificato:

- 1) alla regola 1, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) la regola 2 è soppressa;
- 3) la regola 4 è soppressa;
- 4) la regola 5 è soppressa;
- 5) la regola 5 bis è soppressa;
- 6) alla regola 9, il paragrafo 3 è modificato come segue:
  - a) alla lettera a), il riferimento alla "regola 2" è sostituito da un riferimento all'"articolo 28 del regolamento";
  - b) alla lettera b), il riferimento alla "regola 4, lettera b)" è sostituito da un riferimento all'"articolo 26, paragrafo 2 del regolamento";
- 7) alla regola 11, il paragrafo 2 è soppresso;
- 8) alla regola 12, la lettera k) è soppressa;
- 9) il titolo IV è soppresso;
- 10) nel titolo XI, la parte K è soppressa;
- 11) alla regola 112, il paragrafo 2 è soppresso.

#### Articolo 1 ter

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato\*.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore [specificare la data: il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

L'articolo 1, paragrafi 9, 19, 21, 22, 23, 23 bis, 24 bis e 26 per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3 dell'articolo 26, l'articolo 1, paragrafi 29 e 30 per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 30, l'articolo 1, paragrafo 31 per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33, l'articolo 1, paragrafo 32 per quanto riguarda i paragrafi 1 bis, 4 e 6 dell'articolo 34, l'articolo 1, paragrafi 32 bis, 34 e 35 e 37 per quanto riguarda la seconda frase del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39, l'articolo 1, paragrafo 41 per quanto riguarda i paragrafi 2, 3, 4 bis e 8 dell'articolo 44, l'articolo 1, paragrafo 43 ter per quanto riguarda il paragrafo 5 dell'articolo 48 e il primo comma del paragrafo 1 e i paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 48 bis, l'articolo 1, paragrafo 44 per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 49, l'articolo 1, paragrafo 46 per quanto riguarda i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 50, l'articolo 1, paragrafi 57, 58, 59 e 60 per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 67, l'articolo 1, paragrafi 61, 61 bis e 63 eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 74 quater, l'articolo 1, paragrafi 64 e 66 per quanto riguarda i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 78, l'articolo 1, paragrafo 67 per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 79, l'articolo 1, paragrafo 68 eccetto il paragrafo 2 dell'articolo 79 ter e il paragrafo 5 dell'articolo 79 quater, l'articolo 1, paragrafo 69 per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 1, paragrafi 70 e 71 per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 82 bis, l'articolo 1, paragrafi 72, 73, 75, 75 bis e 77 per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 89, l'articolo 1, paragrafi 88, 89 e 93 per quanto riguarda i paragrafi 5, 5 bis, 6, 8 e 9, l'articolo 1, paragrafi 94 e 99 per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), l'articolo 1, paragrafo 101 per quanto riguarda la terza frase del paragrafo 2 dell'articolo 132, l'articolo 1, paragrafo 103 per quanto riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 134, l'articolo 1, paragrafi 112 e 113 per quanto riguarda i paragrafi 1 e da 3 a 8, l'articolo 1, paragrafo 114 per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 148 bis, l'articolo 1, paragrafo 115 per quanto riguarda i paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 1, paragrafo 115 bis per quanto riguarda l'articolo 153 e i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 153 bis, l'articolo 1, paragrafi 117, 118 e 119 bis per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 158, l'articolo 1, paragrafi 120 e 121 per quanto riguarda i paragrafi da 4 a 9 dell'articolo 159, l'articolo 1, paragrafo 121 bis per quanto riguarda i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 161, e l'articolo 1, paragrafo 121 ter, si applicano a decorrere [specificare la data: dal primo giorno del primo mese successivo ad un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data specificata al primo comma].



L'articolo 1, paragrafo 99, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 128, paragrafo 4, lettera m), si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione di cui all'articolo 124, paragrafo 2 o dodici mesi dopo la data di cui al primo comma, in base a quale termine è anteriore. Fino a tale data, i poteri di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera f) sono esercitati dal direttore esecutivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

È aggiunto il seguente allegato:

"Allegato -I

Importo delle tasse

Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR):

1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale dell'Unione europea (articolo 26, paragrafo 2): 1000 EUR
2. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale dell'Unione europea per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2): 850 EUR
3. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale dell'Unione europea (articolo 26, paragrafo 2): 50 EUR
4. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale dell'Unione europea (articolo 26, paragrafo 2): 150 EUR
5. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo dell'Unione europea o di un marchio di certificazione dell'Unione europea (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4): 1800 EUR

6. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo dell'Unione europea o di un marchio di certificazione dell'Unione europea per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4): 1500 EUR

7. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo dell'Unione europea o a un marchio di certificazione dell'Unione europea: (Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4 ): 50 EUR

8. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo dell'Unione europea o a un marchio di certificazione dell'Unione europea (Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4 ): 150 EUR

9. Tassa di ricerca relativa a una domanda di marchio dell'Unione europea (Articolo 38, paragrafo 2) o a una registrazione internazionale che designa l'Unione europea (Articolo 38, paragrafo 2, e articolo 155, paragrafo 2): 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale di cui all'articolo 38, paragrafo 2; tale importo e le successive modifiche sono pubblicati dall'Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

10. Tassa di opposizione (Articolo 41, paragrafo 3): 320 EUR

11. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale dell'Unione europea (articolo 47, paragrafo 3): 1000 EUR

12. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale dell'Unione europea per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3): 850 EUR

13. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale dell'Unione europea (articolo 47, paragrafo 3): 50 EUR

14. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale dell'Unione europea (articolo 47, paragrafo 3): 150 EUR

15. Tassa di base per il rinnovo di a un marchio collettivo dell'Unione europea o di un marchio di certificazione dell'Unione europea (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4): 1800 EUR
16. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo dell'Unione europea o di un marchio di certificazione dell'Unione europea per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4): 1500 EUR
17. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo dell'Unione europea o a un marchio di certificazione dell'Unione europea (Articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4): 50 EUR
18. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo dell'Unione europea o a un marchio di certificazione dell'Unione europea (Articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 ter, paragrafo 4): 150 EUR
19. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (articolo 47, paragrafo 3): 25% della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente 1500 EUR
20. Tassa per la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità (articolo 56, paragrafo 2): 630 EUR
21. Tassa di ricorso (Articolo 60, paragrafo 1): 720 EUR
22. Tassa per la domanda di restitutio in integrum (articolo 81, paragrafo 3): 200 EUR
23. Tassa per la domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione europea (Articolo 113, paragrafo 1, anche in combinato disposto con l'articolo 159, paragrafo 1):

a) in una domanda di marchio nazionale

b) in una designazione di uno Stato membro in virtù del protocollo di Madrid  
200 EUR

24. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 82, paragrafo 1): 400 EUR

25. Tassa per la dichiarazione di divisione di un marchio dell'Unione europea registrato (Articolo 49, paragrafo 4) o di una domanda di marchio dell'Unione europea (Articolo 44, paragrafo 4): 250 EUR

26. Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio dell'Unione europea registrato (Articolo 22 bis, paragrafo 3) o su una domanda di marchio dell'Unione europea (Articolo 22 bis, paragrafo 3):

- a) concessione di una licenza
- b) trasferimento di una licenza
- c) costituzione di un diritto reale
- d) trasferimento di un diritto reale
- e) esecuzione forzata

200 EUR per registrazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1000 EUR

27. Tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti (Articolo 24 bis, paragrafo 2) 200 EUR per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1000 EUR

28. Tassa per la modifica di un marchio dell'Unione europea registrato (Articolo 48, paragrafo 4):  
200 EUR

29. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio dell'Unione europea (articolo 88, paragrafo 7), di una copia del certificato di registrazione (articolo 45, paragrafo 2) o di un estratto del registro (articolo 87, paragrafo 6):

a) estratto o copia non autenticati

10 EUR

b) estratto o copia autenticati

30 EUR

30. Tassa di consultazione del fascicolo (articolo 88, paragrafo 6): 30 EUR

31. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 7):

a) copia non autenticata

10 EUR

b) copia autenticata

30 EUR

Supplemento per pagina, se in numero superiore a 10

1 EUR

32. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 9):

10 EUR

33. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare (articolo 85, paragrafo 7): 100 EUR

34. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio (articolo 147, paragrafo 4): 300 EUR

B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale

## I. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione

1. Coloro che richiedono una registrazione internazionale che designa l'Unione sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa l'Unione presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

3. L'importo della tassa di cui ai paragrafi 1 o 2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda;

## II. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

2. L'importo della tassa di cui al paragrafo 1 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda.

---